



U G E M



Settore Formazione





Aspetti legali della attività di Soccorritore Volontario

Come evitare di infrangere le leggi





La responsabilità giuridica

- Il termine responsabilità nel linguaggio comune ci riporta all'idea di essere chiamati a rispondere di un nostro comportamento, che ha causato una conseguenza negativa, eventualmente ad un altro soggetto. La responsabilità si scinde, per ciò che ci interessa in questa sede, in penale e civile.





Il Volontario

- Con la legge 266/91 la attività di volontario è stata finalmente definita come quella opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con la associazione di appartenenza.





Soccorritore volontario

- Nel silenzio della legge, la dottrina si è orientata verso la tesi per cui il volontario, nello svolgimento della sua attività di soccorso, possa essere inquadrato come incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 Codice Penale.
- Tale qualifica assegna al soccorritore una veste “pubblica” che comporterà obblighi e doveri tipici che, nella maggior parte dei casi, significherà compiere reati “propri” del pubblico ufficiale e subire pene più “severe” in caso di trasgressione.





Incaricato di pubblico servizio

- Il sistema italiano prevede – per meglio tutelare l'attività dell'incaricato – all'art. 61 n. 10 Codice Penale, una speciale aggravante che comporta un aumento di pena sino ad un terzo per coloro che compiono un reato a danno di un soggetto appartenente a tale categoria.





Obblighi e Doveri

- Obbligo di denuncia alle autorità
- Obbligo di mantenere il segreto
- Assoggettabilità ad alcuni reati propri
- Elevazione della soglia di rischio
- Posizione di garanzia
 - Controllo
 - Aiuto





Obbligo di intervento

- L'obbligo di intervento del soccorritore volontario è diverso rispetto al semplice cittadino perché si pretende un soccorso "attivo"
- Tale soccorso deve essere specifico ed appropriato in relazione alle necessità della persona da seguire.
- Il soccorso non dovrà invadere le attribuzioni professionali riservate al personale medico





Prestare soccorso come DOVERE

- **Art. 593 del Codice Penale (CP).** Commette tale reato:
- "Chiunque trovando [...] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità".
- Sanzioni penali (l. 72/2003) sono:
- Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2500 euro.
- Se dall'omissione del soccorso deriva una lesione personale, la pena è aumentata.
- In caso di morte la pena è raddoppiata.





L'omissione di soccorso comprende:

- a) Sia la mancata prestazione del soccorso;
- b) Sia la insufficiente prestazione del soccorso in relazione ai bisogni del destinatario e delle concrete possibilità di soccorrere (di luogo, di tempo, di capacità tecniche, di mezzi disponibili) del rinvenitore;
- c) Sia la ritardata prestazione del soccorso in rapporto alle effettive possibilità di un intervento, consistentemente più tempestivo.





Il soccorritore e la vita altrui

- Chi interviene in favore di una persona priva - per malattia - della capacità di provvedere a se stessa, si fa garante della sua vita e della sua integrità fisica.
- Tale posizione determina la necessaria continuità, pertanto non si può abbandonare il soggetto se non con la conseguenza di rispondere di ciò che di dannoso dovesse capitare in conseguenza dell'abbandono





Riduzione del rischio

- La figura del soccorritore è collocata in un contesto dal quale deriva che il rispetto di regole e discipline rappresenta il primo e fondamentale fattore di riduzione del rischio di dover rispondere di condotte erroneamente tenute: seguire indicazioni e protocolli del sistema pubblico di soccorso e della propria associazione è il primo dovere da adempiere perché la propria attività risulti corretta, utile e garantita.






INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA'

- Il volontario soccorritore sarà considerato un incaricato di pubblico servizio, poiché non si limita a svolgere mansioni solamente esecutive, ma agisce con margine di autonomia in relazione all'organizzazione dei servizi e con taluni poteri di iniziativa.
- Ciò inerisce inevitabilmente, sul piano penale, all'individuazione del reato specifico che il volontario può commettere: incorre, cioè, sempre nella fattispecie disciplinata dall'art. 331 c.p., ovvero "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità". Delitto la cui commissione è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno, a cui si aggiunge la multa.





Responsabilità

- Penale
 - Personale
 - Dolo
 - Colpa
 - Imprudenza
 - Imperizia
 - Negligenza
- Civile
 - Oggettiva



Colpa

- Per imprudenza si può intendere la leggerezza nel compiere gli atti, anche pericolosi, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla base dell'esperienza generale, le relative conseguenze.
- Per negligenza s'intende una voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il dovere di compiere.
- Per imperizia, infine, s'intende la preparazione scadente, sia dal punto di vista scientifico che della manualità, incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica e di esperienza indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta.





Diligenza

- La regola della diligenza implica la prevedibilità ed evitabilità del pericolo cui determinati beni sarebbero esposti in caso di sua trasgressione.
 - Obbligo di informarsi
 - Obbligo di agire con cautela
 - Obbligo di astenersi





Imprudenza

- Agire nonostante le regole cautelari lo sconsiglino.
 - Avventatezza
 - Errata valutazione e superficialità
 - Azione sconsiderata in relazione agli elementi in possesso
 - Sindrome di onnipotenza
 - Inosservanza delle comuni regole di buon senso





Imperizia

- quando parliamo di casi in cui l'imperizia del volontario costituisce reato, facciamo riferimento a situazioni nelle quali si manifesta:
 - a) Il difetto della normale esperienza tecnica;
 - b) L'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alle operazioni da porre in essere;
 - c) L'insufficiente preparazione e inettitudine, per cui si trascurano le regole tecniche che scienza e pratica dettano;
 - d) L'incapacità ad eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza;
 - e) Il difetto di un minimo di abilità nell'uso dei mezzi manuali e strumentali.





Dunque

- l'imperizia grave viene individuata in quella condotta che risulta incompatibile con un livello minimo di cognizione tecnica, esperienza e capacità, presupposti indispensabili per esercitare l'attività in questione.
- La “competenza” è indice di un “saper fare” e non frutto di autoattribuzioni, nel senso di valutazioni arbitrarie del tipo “io sono il più bravo”. Essa è quella condizione che deriva direttamente dalla acquisizione di conoscenze ottenute tramite percorsi formativi specifici. Essa consente di svolgere compiti specifici con competenza: ogni livello di conoscenza è influenzato dalla nostra attitudine e da circostanze esterne (stress esogeno) e interne (stress endogeno) .





Negligenza

- Mancata adozione di cautele imposte dalle regole generali
- Inosservanza di giudizi di comune esperienza ripetuti nel tempo
- Inosservanza di cautela che si traduce in inaccettabile elevazione del rischio di verificazione dell'evento dannoso





Responsabilità Civile

- Art. 2043 cod. civile: qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- Non ogni fatto ingenera obbligo di risarcimento: solo il “fatto” che contrasta con un dovere giuridico.
- Ogni volontario soccorritore in servizio è coperto dalla assicurazione contro i danni a terzi che l’associazione ha l’obbligo di stipulare





Esercizio di un diritto o adempimento del dovere (art. 51 c.p.)

- L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità;
- Se un fatto che costituisce reato è commesso per ordine dell'Autorità del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
- Risponde del reato anche chi ha eseguito l'ordine salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
- Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.





Dunque

- la responsabilità ricade anche sul soggetto che esegue l'ordine, tranne che in due casi:
 - a) Quando chi esegue (volontario) ritiene di obbedire ad un ordine legittimo, giusto;
 - b) Quando la legge non gli consente alcun sindacato sull'ordine e sulla sua legittimità, cioè gli è impedito di contestare la validità dell'ordine stesso.





Prima ipotesi

- La prima ipotesi si può escludere a priori, perché il soccorritore che conosce il protocollo da seguire, nel caso concreto, si renderà conto immediatamente, o quanto meno dovrebbe farlo, che l'esecuzione dell'ordine lo porterà alla violazione dello stesso, quindi avrà coscienza di eseguire un ordine palesemente illegittimo.





Seconda Ipotesi

- La seconda ipotesi, invece, è più complessa. Bisogna chiedersi se il volontario abbia il diritto di sindacare l'ordine ricevuto, alla luce di quello che è il rapporto fra lui e il medico dell'equipaggio.
- La dottrina prevalente ritiene che l'insindacabilità sia ammissibile solo nel caso dei rapporti di subordinazione di natura militare o assimilati (agenti di polizia, pompieri), per cui implicitamente si dovrebbe escludere il rapporto medico-volontario, e di conseguenza ammettere che quest'ultimo abbia la possibilità di contestare la legittimità dell'ordine ricevuto.
- In questo caso eseguire un ordine che ci si rende conto essere illecito. senza sindacarlo.





Stato di necessità – art. 54 c.p.

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo".

- Dunque il pericolo deve essere relativo a beni morali e materiali che costituiscono l'essenza dell'essere umano (integrità fisica, libertà morale e sessuale, ecc; il pericolo deve dipendere da altri e non è altrimenti evitabile.





Forza maggiore

- L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.).





Soccorso pericoloso

- Se sussistono tali circostanze, il **soccorritore volontario non sanitario** può astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza.
- Al contrario, il **soccorritore sanitario**, avendo "un particolare dovere giuridico ad esporsi al pericolo" anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso.





Recente Condanna

- Volontari condannati per interruzione di pubblico servizio
 - Si erano rifiutati di trasportare un paziente affetto da meningite





Strumenti e conoscenze

- L'omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall'essere sprovvisto dell'attrezzatura adatta





Casistica

- **Sentenza n. 6804/2000 IV:** con questa sentenza è stato condannato un medico, che aveva omesso di prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale, adducendo la giustificazione di non avere avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso





OMISSIONE DELLA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA

- La riluttanza del soccorritore ed il timore di contrarre malattie sono le principali cause di tale omissione. In un'indagine su 1000 soccorritori BLS laici, solo il 15% ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire la ventilazione bocca-a-bocca a sconosciuti.
- La bassa probabilità di contrarre malattie, la conoscenza della letteratura in merito, l'obbligo del medico ad esporsi al pericolo, impongono al medico l'attuazione di tutte le





Dunque?

- Il soccorritore volontario ha le conoscenze e gli strumenti – quando è in servizio – per procedere anche con la respirazione bocca a bocca.
- Se è l'unica manovra possibile non può esimersi dal metterla in atto.





CONSEGUENZE TRAUMATICHE DEL SOCCORSO

- Nel caso dell'Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili complicazioni della RCP (es. fratture costali) rispetto al reale pericolo della progressione da morte clinica a biologica. In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto "aver fratturato le coste" da reato a non reato (art 54 C.P.).





QUANDO INTERROMPERE LA RCP

- Il soccorritore volontario non medico, espletato l'obbligo di denuncia all'autorità (118), se è in grado, inizia le elementari manovre di primo soccorso e le continua fino all'esaurimento fisico o all'arrivo dei soccorsi sanitari, non avendo le capacità per constatare il decesso.





QUANDO INTERROMPERE LA RCP

- Per quanto riguarda il **medico**, le indicazioni della letteratura scientifica non indicano un tempo minimo di RCP, in quanto sono troppe le variabili che possono condizionarne l'esito: temperatura ambientale, ritmo presente all'esordio dell'arresto, determinazione sicura del tempo intercorso fra la comparsa dell'arresto e l'inizio della RCP.
- La Pretura di Genova nel 1991 ha condannato per omicidio colposo 2 Anestesisti e 3 Chirurghi per non aver protratto la RCP per un tempo di almeno 30 minuti, con la conseguente morte per arresto cardiaco di un bambino di nove anni, avvenuta durante un intervento di appendicectomia.





LA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA CARDIACA

- La **defibrillazione manuale** è un **atto medico non delegabile**, non compreso nel mansionario infermieristico, in quanto necessita di peculiari conoscenze di pertinenza esclusivamente medica.
- Al contrario la **defibrillazione cardiaca semiautomatica**, in quanto si sostituisce all'operatore nella diagnosi del ritmo cardiaco, è attuabile anche dagli infermieri e dal personale laico, adeguatamente addestrato.





Legge 120 del 2 aprile 2001

- Uso del Defibrillatore Cardiaco Semiautomatico in ambiente extraospedaliero:
- Art. 1 E' consentito l'uso del Defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare





Omicidio Colposo

- Art. 589 C.P.
 - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 5 anni





Lesioni personali colpose

- Art. 590 C.P.
 - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro





Rivelazione di segreti

- Commette il reato di cui all'art. 622 C.P. chiunque avendo notizia, in ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa è punito con la reclusione fino ad un anno





Violazione di domicilio

- Art. 614 C.P.
 - Chiunque si introduce nell'abitazione altrui contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo o chi si intrattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.





Violenza privata

- Art. 610 C.P.
 - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 - T.S.O.
 - Trattamento sanitario obbligatorio
 - Può essere disposto solo dall'autorità preposta.





Furto

- Art. 624 C.P.
 - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.





Eccessi

- Il dovere civico di prestare soccorso non deve essere compiuto indiscriminatamente e con incosciente sprezzo del pericolo, per cui la condotta del **soccorritore** che non tiene conto di tali essenziali condizioni è certamente al di fuori di ogni normale prevedibilità. (Nella specie era deceduto - a causa dell'esplosione del serbatoio di un autocarro coinvolto in incidente stradale seguito da incendio - un terzo **soccorritore** che si era avvicinato al veicolo in fiamme)





Scena dell'evento

- I soccorritori dell'ambulanza acquistano un ruolo tutto particolare quando essi intervengono sulla scena di un evento delittuoso
- Sebbene l'opera dei soccorritori debba essere principalmente rivolta a preservare la vita, essi debbono aver coscienza di preservare tutto ciò che si trova sul luogo del crimine, non inquinando eventuali prove.





QUANDO I SOCCORRITORI "SI GETTANO " SULLA SCENA

- Il personale di soccorso non dovrebbe avvicinarsi al luogo di un crimine fino a che questo non sia stato reso sicuro dal personale di polizia e sino a quando gli agenti non abbiano dato ai soccorritori garanzie sulla loro incolumità.
- I poliziotti non devono venire coinvolti nell'azione sanitaria perché potrebbero essere distolti dal loro compito che è quello di garantire la sicurezza; il rischio potrebbe essere quello di accorgersi in ritardo della presenza sul luogo di elementi pericolosi e quindi di far mancare la dovuta protezione oltre che alle vittime anche allo stesso personale d'ambulanza.





Scena dell'evento

- Se il luogo non vi sembra sicuro per avvicinarvi ed entrare in azione, piazzatevi per qualche istante in osservazione restando sulla strada o vicino ad un angolo fino a quando non siete certi di non correre rischi o, meglio, sino a quando gli agenti di polizia non vi diano il via libera per intervenire.





Sulla scena

- Benché alcuni studi sull'argomento mostrino una prognosi infausta per la maggior parte dei pazienti traumatizzati trovati in asistolia e sottoposti a R.C.P. in sede extra-ospedaliera, se c'è qualsiasi dubbio sullo stato della vittima, allora dovrebbe esserle assicurato tutto il necessario trattamento terapeutico. Un equipaggio di soccorso ben addestrato, anche quando vi è la necessità di un intervento rianimatorio "pesante", può ridurre davvero al minimo l'inquinamento delle prove presenti anche nell'ambiente circostante la vittima.
- Ad esempio, nel verificare l'ABC (Airway - Breathing - Circulation), provate ad evitare di tagliare gli indumenti o, se lo dovete fare,





INFORMAZIONI

- Quale persona che indossa una divisa (accreditamento) e che ha operato all'interno di un'area riservata, voi detenete tutta una serie rilevante di informazioni che altri potrebbero volere o necessitare. Siate educati e professionali, ma rimanete in silenzio! Resistete alla tentazione di rilasciare interviste in TV o di essere citati sui giornali. Riferite invece tutte le vostre osservazioni o deduzioni al personale di polizia. Ricordate che rilasciare prematuramente delle informazioni può intralciare o danneggiare l'indagine penale.

